



Comune di **PESCOPENNATARO (IS)**

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunepescopennataro@gmail.com Sito: www.comunepescopennataro.is.it

Originale

I SETTORE - AMMINISTRATIVO DETERMINA N. 12 del 28-02-2024

Reg. Gen 12

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA', ART 74 D.LGS 151/2001 E ART. 65 LEGGE N. 448/1998, MODIFICATO DALL'ART. 13 LEGGE N. 97/2013. 1° PROVVEDIMENTO ANNO 2024.

LA RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che l'articolo 74 del Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151, prevede la corresponsione di un **assegno di maternità** per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie (in possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo – ex Cartadi Soggiorno – oppure carta di Soggiorno di familiare di cittadino dell'unione – o italiano – di durata quinquennale oppure Carta di Soggiorno permanente art. 10 e 17 del D. Lgs. 30/2007), che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del Decreto Legislativo n. 151/2001, beneficio inizialmente istituito con l'articolo 66 della Legge 448/1998;

Richiamato il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452, di approvazione del “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo n. 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448”, che prevede in particolare:

- All'articolo 18, che l'assegno di maternità viene concesso con provvedimento del Comune;
- All'articolo 20, che al pagamento degli assegni di maternità concessi dal Comune provvede l'INPS;

Considerato che il Comune di Pescopennataro attraverso il settore 1° amministrativo-sociale, svolge le attività necessarie all'adempimento di quanto previsto ai sensi dell'art. 74 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 n. 151 (ex art. 66 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998) in materia di concessione **dell'assegno di maternità dei Comuni;**

Visto l'articolo 27 del D. Lgs. n. 251/2007, che ha stabilito, in favore dei cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria, parità di trattamento in materia di assistenza sociale e sanitaria rispetto al cittadino italiano;

Richiamate:

-La Circolare INPS n. 9 del 22.01.2010, con la quale, acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Interno, si dà atto che, in applicazione della citata norma, anche i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiari possono beneficiare dell'assegno al nucleo familiare di cui alla legge 448/1998;

-La Legge 6 agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 194 del 20/08/2013), che all'articolo 13, comma 1, riporta la seguente disposizione: “All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;

Dato atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2024, le rivalutazioni, per l'anno 2024, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità. La variazione nella media 2023 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno di maternità) è pari all'5,4 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2024). Pertanto l'assegno di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto **per l'anno 2024**, per le nascite, gli

affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 404,17 al mese, e per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni è pari a € 20.221,13;

Visto l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";

Vista la richiesta, inoltrata ed acquisita agli atti di questo Ente in data 27.02.2024, prot. n. 460, con la quale la signora D.R.C. chiedeva - a seguito della nascita della figlia, avvenuta il 30.01.2024 - l'erogazione dell'assegno di maternità previsto dall'art. 66 della legge 448/98 (modificato poi dall'art. 50 della legge n. 144/99) e disciplinato dal regolamento emanato con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale n. 306 del 15/7/99, nonché dal regolamento emanato con decreto dello stesso Ministro n. 452 del 21/12/2000;

Rilevato che la richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva ai fini dell'individuazione della situazione economica del nucleo familiare, inoltrata a questo Ente in pari data, ed assunta allo stesso protocollo dell'Ente numero 460/2024;

Visto l'art. 80, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Dato atto che alla richiedente l'indennità va corrisposta per intero perché non percepisce alcun reddito;

Considerati la composizione del nucleo familiare, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, e la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge;

Ritenuto di approvare l'elenco dei beneficiari degli assegni suddetti, con trasmissione dei relativi dati ad INPS, affinché possa provvedere al pagamento degli stessi;

Dato atto:

- che Responsabile del Procedimento è la responsabile del 1° settore amministrativo, signora Leonilde Litterio, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90;
- dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis Legge n. 241/90, così come modificato dalla L. 190/2012;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di concedere alla signora D.R.C. - in possesso dei requisiti di cui all'art.66 della legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni - l'assegno di maternità, pari ad € 404,17 al mese per cinque mensilità (per totali € 2.020,85) a decorrere dalla data di nascita della minore;

di dare atto che le somme concesse ai richiedenti aventi diritto sono erogate dall'INPS e, pertanto, il presente provvedimento non comporta incremento di spesa o riduzione di risorse, a valere sul bilancio comunale e non necessita del visto contabile;

di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo on line del Comune per giorni 15;

del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all'INPS (attraverso procedura telematica) per la materiale erogazione del sussidio.

LA RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi, e per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, li 28.02.2024

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO